

L'attività dell'organo straordinario ha riguardato innanzitutto gli ambiti ove era più evidente la penetrazione malavitosa, attraverso l'approfondimento delle diverse situazioni di criticità riscontrate in sede di accesso ispettivo e in relazione alle quali sono stati effettuati interventi mirati al riassetto delle strutture amministrative.

Una delle attività sulle quali, da subito, si è concentrata l'azione della commissione straordinaria è quella di gestione di un compendio immobiliare denominato «ex campo volo», la cui proprietà è stata acquisita dal comune, che ha proceduto alla verifica dei singoli lotti, su alcuni dei quali sono stati, in passato, elevati fabbricati abusivi.

L'attività interessa in particolare 240 unità immobiliari per le quali è stato predisposto un crono-programma di controlli finalizzato a ricondurre le posizioni esistenti alla puntuale osservanza delle disposizioni di settore.

Un'ulteriore procedura attualmente in corso riguarda la verifica delle concessioni demaniali, sia per l'aspetto relativo all'accertamento della sussistenza dei prescritti requisiti soggettivi, sia per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni urbanistiche con particolare riferimento al «piano spiaggia», atteso che buona parte di tali concessioni riguardano stabilimenti balneari che esercitano anche attività di somministrazione di alimenti.

Relativamente al settore dell'ambiente, ove erano state registrate le maggiori criticità che hanno dato luogo al provvedimento dissolutorio, è stata avviata la gara, a carattere europeo, per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, procedura che una volta conclusa assicurerà, per un quinquennio, un servizio funzionale alle esigenze dei cittadini e del decoro urbano.

Atteso il rilevante importo dell'appalto è opportuno che sia l'organo di gestione straordinaria a portare a termine tale procedura ed a vigilare sulle fasi di avvio del nuovo affidamento, stante il possibile verificarsi di forme di ingerenza in un settore dove, solitamente, gravitano gli interessi di ambienti controindicati.

Come evidenziato, a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario l'organo di gestione straordinaria ha avviato una complessa attività di «riallineamento» delle posizioni finanziarie dell'ente che richiede, tuttavia, un ulteriore arco di tempo per il completamento delle azioni che incidono sulla parte corrente delle entrate comunali e che sono volte, in particolare, al recupero delle morosità e dell'evasione fiscale.

In ordine a quest'ultimo aspetto è in corso di definizione l'aggiornamento di una banca dati il cui scopo è quello di consentire all'ente l'esercizio puntuale della potestà impositiva e di individuare ogni forma di evasione della fiscalità locale.

Il perfezionamento delle menzionate procedure richiede di essere proseguito dall'organo di gestione straordinaria per assicurare la dovuta trasparenza e imparzialità ed evitare il riprodursi di tentativi di interferenza da parte della locale criminalità, i cui segnali di attività sono tuttora presenti sul territorio.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata e ciò è sufficiente per la richiesta di proroga, stante la complessità delle azioni di bonifica intraprese dalla commissione.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano, ai sensi dell'art. 143, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le condizioni per l'applicazione della proroga della durata del provvedimento con il quale la gestione del comune di Scalea (Cosenza) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria.

Roma, 26 giugno 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A05590

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 maggio 2015.

Riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la corresponsione degli indennizzi, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210 recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l'art. 114 che ha conferito alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 che ha determinato, tra l'altro, le risorse finanziarie da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e ha individuato, tra le funzioni trasferite, anche le funzioni in materia di inden-


nizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

Considerato che, sulla base di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le risorse finanziarie da erogare alle Regioni a statuto ordinario in materia di salute umana e sanità veterinaria sono state azzerate dall'anno 2012, mentre le regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia hanno continuato a beneficiare dei trasferimenti statali;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2011 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 che aveva stabilito che il comma 2 dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 doveva interpretarsi nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non doveva essere rivalutata secondo il tasso d'inflazione;

Vista la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 che ha invitato lo Stato italiano a fissare, entro sei mesi dalla data in cui la decisione diventa definitiva, un termine specifico entro il quale si impegna a garantire l'effettiva e rapida realizzazione dei diritti dei ricorrenti, mediante la previsione in favore di ciascuno di essi di una somma corrispondente alla indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 210 del 1992 rivalutata;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;



Visto, in particolare, il comma 186 dell'art. 1 che ha previsto che agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e agli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018;

Considerato che il predetto comma 186 ha previsto che tale contributo sia ripartito tra le Regioni e le Province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2014, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute;

Vista la nota della Conferenza delle regioni e delle province autonome n. 512/C7SAN del 29 gennaio 2015 con cui è stato comunicato il numero di indennizzati di tutte le Regioni e le Province autonome al 31 dicembre 2014 per un totale di 16.105 soggetti;

Considerato che nel corso dell'istruttoria tecnica presso la Conferenza Stato - Regioni è emersa la necessità di un approfondimento relativamente alle risorse da erogare in favore delle Autonomie speciali;

Vista la successiva nota della Conferenza delle regioni e delle province autonome n. 1593/C7SAN del 26 marzo 2015 con cui è stata trasmessa una nuova tabella recante il numero di indennizzati delle Regioni e delle Province autonome al 31 dicembre 2014, distinguendo tra numero di indennizzati per anticipazioni relative al periodo 2012/2014 (16.072 soggetti) e numero di indennizzati per arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale (16.145 soggetti) e prevedendo che il contributo di cui al citato comma 186 sia ripartito in proporzione al fabbisogno relativo alle due componenti, ovvero in misura pari al 70 per cento per le anticipazioni relative al periodo 2012/2014 e al 30 per cento per gli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale;

Considerato che la regione Siciliana non svolge funzioni di erogazione degli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992, che continuano ad essere esercitate sul territorio regionale dal Ministero della salute, non essendo ancora state emanate le norme di attuazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

Considerato che la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), ha previsto, all'art. 2, comma 109, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante norme per il coordinamento

della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria, con ciò disponendo che dette Province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 maggio 2015.

Decreta:

Articolo unico

Riparto del contributo per gli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210

1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 186, della legge n. 190 del 2014, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, 200 milioni di euro per l'anno 2016, 289 milioni di euro per l'anno 2017 e 146 milioni di euro per l'anno 2018, è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate in percentuale al numero di indennizzati delle medesime regioni e province autonome al 31 dicembre 2014, pari a 16.072 soggetti per le anticipazioni relative al periodo 2012/2014 ed a 16.145 soggetti per gli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 31 dicembre 2011. Il contributo di cui al citato comma 186 è ripartito in proporzione al fabbisogno relativo alle due componenti, ovvero in misura pari al 70 per cento per le anticipazioni relative al periodo 2012/2014 e al 30 per cento per gli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 31 dicembre 2011.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, ad erogare il contributo di cui al comma 1, a valere sul capitolo 2855 del proprio stato di previsione, sulla base degli importi indicati nella tabella 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. In attuazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013, le Regioni utilizzano annualmente il contributo di cui al comma 1, prioritariamente, almeno per una quota non inferiore al 50 per cento, per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 fino al 31 dicembre 2011 e, per la restante quota, a compensazione degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione dei citati indennizzi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014. Ai fini del pagamento dei predetti arretrati, le regioni provvedono in proporzione alle somme dovute ai singoli indennizzati al 31 dicembre 2011.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alla Provincia autonoma di Trento sono rese indisponibili.

5. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per le verifiche di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2015

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Il Ministro della salute
LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne n. 2119




Tabella 1

**Riparto tra le Regioni e le Province autonome del contributo di cui all'articolo 1, comma 186,
della legge n. 190 del 2014**

dati in euro

REGIONI	Numero indennizzati al 31/12/2014 per anticipazioni 2012-2014	Numero indennizzati al 31/12/2014 per arretrati 2001-2011	Percentuali ponderate di riparto	Risorse 2015	Risorse 2016	Risorse 2017	Risorse 2018	TOTALE
ABRUZZO	562	562	3,49%	3.492.021,35	6.984.042,70	10.091.941,70	5.098.351,17	25.666.356,91
BASILICATA	210	210	1,30%	1.304.847,83	2.609.695,67	3.771.010,24	1.905.077,84	9.590.631,59
CALABRIA	1.028	1.028	6,39%	6.387.540,83	12.775.081,66	18.459.993,00	9.325.809,61	46.948.425,10
CAMPANIA	1.808	1.808	11,23%	11.234.118,50	22.468.237,00	32.466.602,47	16.401.813,01	82.570.770,99
EMILIA ROMAGNA	1.908	1.908	11,86%	11.855.474,61	23.710.949,23	34.262.321,63	17.308.992,94	87.137.738,41
FRIULI VENEZIA GIULIA	0	18	0,03%	33.446,89	66.893,78	96.661,51	48.832,46	245.834,62
LAZIO	2.004	2.004	12,45%	12.451.976,48	24.903.952,96	35.986.212,03	18.179.885,66	91.522.027,13
LIGURIA	334	334	2,08%	2.075.329,41	4.150.658,83	5.997.702,00	3.029.980,94	15.253.671,19
LOMBARDIA	2.122	2.122	13,19%	13.185.176,69	26.370.353,38	38.105.160,64	19.250.357,97	96.911.048,69
MARCHE	506	506	3,14%	3.144.061,93	6.288.123,85	9.086.338,97	4.590.330,41	23.108.855,15
MOLISE	115	115	0,71%	714.559,53	1.429.119,06	2.065.077,04	1.043.256,91	5.252.012,54
PIEMONTE	931	931	5,78%	5.784.825,40	11.569.650,80	16.718.145,41	8.445.845,09	42.518.466,70
PUGLIA	2.147	2.147	13,34%	13.340.515,72	26.681.031,44	38.554.090,43	19.477.152,95	98.052.790,55
SARDEGNA	0	42	0,08%	78.042,74	156.085,48	225.543,51	113.942,40	573.614,12
TOSCANA	828	828	5,14%	5.144.828,61	10.289.657,21	14.868.554,67	7.511.449,76	37.814.490,25
UMBRIA	196	196	1,22%	1.217.857,98	2.435.715,96	3.519.609,56	1.778.072,65	8.951.256,15
PROVINCIA TRENTO	0	13	0,02%	24.156,09	48.312,17	69.811,09	35.267,88	177.547,23
VENETO	1.373	1.373	8,53%	8.531.219,42	17.062.438,83	24.655.224,11	12.455.580,35	62.704.462,70
PROVINCIA BOLZANO	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALLE D'AOSTA	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	16.072	16.145	100,00%	100.000.000,00	200.000.000,00	289.000.000,00	146.000.000,00	735.000.000,00

15A05545

